

IL BOTTA E RISPOSTA TRA INSEGNANTE E PRESIDE FINISCE IN TRIBUNALE. ECCO LA SENTENZA

Dirigenti incompetenti per le sospensioni dei docenti E la richiesta del verbale del collegio non è sanzionabile

DI CARLO FORTE

I docenti hanno diritto a chiedere e ottenere copia del verbale del collegio dei docenti senza specificare i motivi per cui lo chiedono. E il fatto di non accontentarsi della bozza in luogo dell'originale non costituisce illecito disciplinare. Sono questi i principi affermati dal giudice del lavoro di Enna con una sentenza depositata il 16 novembre scorso (484/16). Il provvedimento, di cui si è avuta notizia solo in questi giorni, si inquadra nel costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo il quale l'accesso ai verbali da parte dei componenti degli organi collegiali della scuola costituisce un diritto incondizionato. Ed è conforme al copioso filone giurisprudenziale con il quale è stata accertata la carenza di competenza, da parte dei dirigenti, scolastici, in materia di sanzioni disciplinari sospensive. Fermo restando, però, che il giudice monocratico, nel caso in esame, è entrato anche nel merito accertando l'inesistenza della responsabilità disciplinare in capo al docente. Ecco come si sono svolti i fatti.

Un docente in servizio in una scuola secondaria di II grado aveva chiesto al dirigente di accedere ad alcuni verbali delle riunioni del collegio dei docenti. E in prima battuta il dirigente aveva negato l'accesso eccependo che il docente non avesse specificato i motivi della sua richiesta. Successivamente, il docente aveva presentato un'ulteriore richiesta di accesso ad altro verbale. E a tale richiesta il dirigente aveva opposto il fatto che il verbale fosse ancora in bozza, chiedendo al docente se l'estrazione di tale bozza fosse suffi-

ciente. Al che il docente aveva risposto manifestando la propria volontà di acquisire la bozza e precisando che avrebbe avuto cura di «verificare che detta bozza fosse corrispondente al testo della versione definitivamente approvata che sin da ora», spiegava il docente, «le anticipo, provvederò a richiedere copia». A seguito di tale replica il dirigente scolastico aveva avviato un procedimento disciplinare a carico del docente incolpandolo, tra l'altro, di avere nutrito «il calunnioso e ingiurioso sospetto di essere egli (il Dirigente) un potenziale manipolatore e/o falsificatore di atti pubblici» si legge nella sentenza «nella fattispecie dei verbali del collegio dei docenti».

All'esito del procedimento disciplinare, il dirigente aveva irrogato al docente la sanzione della sospensione dal servizio per cinque giorni con privazione della retribuzione. Di qui il ricorso al giudice del lavoro che si concludeva con la declaratoria di illegittimità della sanzione e la condanna dell'amministrazione a ripristinare la situazione precedente alla sanzione e ad espungere tale sanzione dal fascicolo personale del docente restituendogli con gli interessi la retribuzione non percepita. In più il giudice condannava l'amministrazione anche al pagamento di 2.008 euro più Iva e contributi previdenziali per la cassa degli avvocati.

Citando il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa in materia di accesso agli atti amministrativi, il giudice motivava la sentenza spiegando che i docenti hanno titolo ad accedere ai verbali delle riunioni del collegio dei docenti. E che l'interesse giuridico qualificato che la legge prevede ai fini dell'accesso non va esplicitato nella motivazione della domanda di acces-

so «giacché trattasi di un caso in cui l'interesse è in re ipsa» argomentava il giudice del lavoro «inerendo alla funzione di componente del collegio dei docenti, che giustifica l'esigenza di conservazione e poter disporre della documentazione dell'attività svolta». Dunque, non un mero diritto, ma una vera e propria necessità, direttamente funzionale allo svolgimento degli obblighi di ordinaria diligenza nello svolgimento della prestazione. Fin qui la motivazione sul fatto. Quanto alla questione della carenza di competenza del dirigente scolastico, il giudice, aderendo alla copiosa giurisprudenza in materia, spiegava che i dirigenti scolastici non hanno il potere di sospendere i docenti fino a dieci giorni. Perché, per gli insegnanti, questa sanzione non è prevista dall'ordinamento.

Per i docenti, infatti, il testo unico dell'istruzione prevede la sanzione della sospensione dall'insegnamento fino ad un mese con privazione della retribuzione. Che comporta anche sanzioni accessorie, quali il ritardo della progressione di carriera, l'impossibilità di partecipare agli esami di stato come presidente o commissario e la preclusione della possibilità di partecipare al concorso a preside per un determinato periodo di tempo. Pertanto, in presenza di infrazioni punibili con la sospensione, il dirigente ha l'obbligo di trasmettere gli atti all'ufficio per i provvedimenti disciplinari costituito presso l'ufficio scolastico in seno al quale si radica la competenza disciplinare. Il costante orientamento della giurisprudenza di merito si deve, peraltro, alla mera presa d'atto, da parte dei giudici, che la tassatività del diritto punitivo lo rende insuscettibile di interpretazione analogica.

